

# STATUTO

## ASSOCIAZIONE GIURISTI D'IMPRESA E MANAGER PUBBLICI ALUMNI UNIPI

### Sezione I Norme generali

#### Art. 1 (Disposizioni costitutive)

I. Al fine di favorire il collegamento tra formazione post laurea e accesso qualificato al mercato del lavoro, nonché allo scopo di concorrere al progresso culturale ed economico dei territori, così come al più proficuo trasferimento di conoscenze e competenze, è costituita l'Associazione Giuristi d'impresa e Manager pubblici *Alumni unipi* (di seguito 'Associazione'), costituita dagli ex allievi del Master in Giurista dell'economia e Manager pubblico del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa (di seguito denominato Master Gemp), che manifestino la volontà di aderirvi.

#### Art. 2 (Sede)

I. L'Associazione ha sede legale presso la sede del Master, la cui segreteria organizzativa svolge anche funzioni di segreteria dell'Associazione.

II. L'Associazione ha una sede virtuale in apposita sezione del sito web di Master Gemp. Tramite il sito gli organi dell'Associazione, nel rispetto dei doveri di riservatezza, adempiono agli obblighi statutari o legali e rendono disponibili agli associati tutti i documenti inerenti la vita associativa, compresi quelli per i quali la legge o il presente statuto prevedono il deposito presso la sede o comunque il diritto di visione preventiva rispetto alle decisioni da assumere in seno all'Associazione.

#### Art. 3 (Finalità associative)

I. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

II. L'Associazione non ha fine di lucro ed ha per scopo di:

- a) fungere da elemento di coesione e comunicazione tra tutti gli ex allievi, allievi e docenti del Master;
- b) promuove il mantenimento dei contatti tra gli studenti del Master, anche successivamente alla conclusione dei corsi, e tra gli studenti, la segreteria organizzativa e i docenti, con l'obiettivo ultimo di creare un costante network tra tutti coloro che hanno frequentato e frequenteranno in futuro il Master: ex allievi, allievi e docenti;
- c) promuovere iniziative culturali volte ad incoraggiare i rapporti tra Università e professioni;
- d) cooperare con altre istituzioni, nazionali ed internazionali, per la realizzazione di obiettivi comuni.

III. Gli obiettivi prioritari perseguiti dall'Associazione saranno:

- la creazione di un network stabile fra gli ex studenti del Master, la segreteria organizzativa e gli studenti delle nuove edizioni;
- la creazione di eventi dedicati per ritrovarsi e condividere le proprie esperienze professionali e di formazione permanente;
- la partecipazione ad eventi realizzati in seno al Master e in generale al polo del post laurea sviluppato dal Dipartimento di Giurisprudenza;
- la condivisione delle esperienze degli associati, anche tramite la pubblicazione (previo consenso degli interessati) dei relativi curricula dei componenti;
- la promozione della innovazione negli ordini professionali e nella Pubblica Amministrazione, mediante convegni, congressi, riunioni, dibattiti, pubblicazioni, nonché studi e ricerche sul tema della consulenza giuridica e gestionale all'impresa privata e pubblica;
- la promozione di occasioni e modalità di scambio di esperienze professionali fra i propri membri e soggetti esterni.

**Art. 4**  
**(Fondo comune)**

I. Il Fondo dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote annuali di iscrizione;
- b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. A tal fine, l'Associazione accetta singole offerte per la realizzazione dei suoi fini istituzionali o per scopi particolari ad essi in ogni caso attinenti;
- c) dai beni mobili ed immobili che eventualmente diverranno proprietà dell'Associazione;
- d) dai risultati della gestione di bilancio e da eventuali eccedenze.

**Art. 5**  
**(Adesione degli associati)**

I. Possono essere "associati ordinari" previa apposita richiesta di adesione, tutti coloro che hanno conseguito il diploma del Master Gemp.

II. Gli associati ordinari sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, secondo le modalità, i termini e l'importo deliberati dal Consiglio Direttivo e pubblicizzati nel sito internet.

III. Possono essere "associati sostenitori" tutti coloro, persone, o enti tramite un legale rappresentante o delegato, che, essendosi particolarmente distinti nella collaborazione o nel sostegno dell'attività dell'Associazione o del Master Gemp, verranno ammessi con tale qualifica, a valutazione insindacabile del Consiglio del Master.

IV. Il numero degli associati all'Associazione è illimitato.

V. Tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate tramite posta elettronica, all'indirizzo indicato all'atto di adesione.

**Art. 6**  
**(Cessazione della qualità di associato)**

I. La qualifica di associato, senza rimborso alcuno della quota associativa, può venir meno:

- a) per recesso, da comunicarsi per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo, che ne riferisce all'Assemblea alla prima riunione utile;
- b) per morosità, qualora l'associato, non avendo comunicato il recesso, sia inadempiente nel pagamento di una quota annuale, salvo vi provveda entro 15 gg. dalla richiesta di pagamento con espressa informazione che, in mancanza, si produrrà l'automatica cessazione della sua partecipazione all'Associazione;
- c) per morte;
- d) per esclusione, deliberata motivatamente dall'Assemblea, in caso di: violazione dello statuto; azioni disonorevoli entro o fuori l'associazione; gravi motivi che impediscano la continuazione del rapporto associativo.

**Art. 7**  
**(Modifiche statutarie)**

I. Modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo, o da almeno un decimo dei soci.

II. Il testo delle modifiche deve essere allegato alla convocazione dell'Assemblea ordinaria, ove per la loro approvazione è richiesta la maggioranza dei presenti.

**Art. 8**  
**(Scioglimento dell'Associazione)**

I. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato con le modalità previste per le modifiche statutarie.

II. In caso di scioglimento, l'Assemblea che lo ha decretato delibera anche sulla destinazione del patrimonio dell'Associazione.

**Sezione II**  
**Organi dell'Associazione**

**Art. 9**  
**(L'Assemblea degli associati)**

I. L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa ed è l'organo di governo dell'associazione.

II. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

III. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, approva il bilancio consuntivo e preventivo, delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno che lo richiedano, e approva il piano di attività dell'Associazione.

IV. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei soci. Della convocazione dell'Assemblea ordinaria deve essere dato avviso ai soci con almeno 30 giorni di anticipo. Della convocazione dell'Assemblea straordinaria deve essere dato avviso ai soci con almeno 15 giorni di anticipo.

V. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri soci, mediante delega scritta. Il numero di deleghe che un socio può ricevere è limitato a cinque.

VI. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal consigliere da questi delegato.

VII. Le Assemblee sono regolarmente costituite, in prima convocazione, quando siano presenti (o rappresentati per delega) almeno un quarto dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci. Esse deliberano a maggioranza dei presenti.

VIII. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

#### Art. 10

##### (II Consiglio Direttivo)

I. L'Associazione è coordinata da un Consiglio direttivo, composto da tre consiglieri, di cui è membro di diritto e presidente il Direttore del Master Gemp. Possono partecipare alle sedute del Consiglio direttivo, in qualità di invitati e senza diritto di voto, il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e i Presidenti dei corsi di laurea erogati dal Dipartimento di Giurisprudenza qualora non siano membri del Consiglio stesso, rappresentanti degli Allievi in corso, rappresentanti degli studenti negli organi dell'Università di Pisa, associati, nonché altri soggetti indicati dal medesimo Consiglio.

II. Un consigliere è nominato dal Consiglio del Master e uno dall'Assemblea dei soci con indicazione espressa del nominativo.

III. La nomina a membro del Consiglio ha una durata pari al mandato del Direttore del Master Gemp, in ogni caso tutti i membri del Consiglio restano in carica, in regime di *prorogatio*, fino all'effettuazione della nomina del Consiglio Direttivo successivo.

IV. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza.

#### Art. 11

##### (Competenze)

I. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione.

II. Il Consiglio si riunisce per iniziativa del Presidente, che lo convoca.

#### Sezione III

##### Norme Finali e Transitorie

#### Art. 12

##### (Consiglio Direttivo *ad interim*)

I. Fino alla data della prima convocazione dell'Assemblea degli associati, l'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo *ad interim*, composto da 3 membri, di cui uno Presidente con rappresentanza legale, nominati nell'atto costitutivo e in carica fino al momento della nomina dell'organo previsto dall'art. 10 del presente statuto.

II. Il Consiglio Direttivo *ad interim* provvede all'amministrazione dell'Associazione con tutti i poteri necessari a consentirne l'avvio.

III. Compito primario del Consiglio Direttivo *ad interim* è provvedere alla raccolta delle adesioni, convocando la prima Assemblea. A tal fine, il Consiglio direttivo *ad interim* potrà stabilire l'ammontare e le modalità di versamento della quota associativa dovuta per il primo anno di vita dell'Associazione.

**Art. 13**  
**(Norma di rinvio)**

I. Per quanto non stabilito dal presente statuto, si applicano il codice civile e le norme vigenti in materia di associazioni non riconosciute.

